

COMUNE DI LOZZO DI CADORE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (Tassa Rifiuti) DAL 1.1.2023

Approvato con **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28.07.2020**

Modificato con **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 15.03.2023**

Sommario

Articolo 1 OGGETTO	4
Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO	4
Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI	5
Articolo 5 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	5
Articolo 6 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO	6
Articolo 7 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	6
Articolo 8 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	7
Articolo 9 COSTO DI GESTIONE	7
Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLA TASSA	7
Articolo 11 ARTICOLAZIONE DELLA TASSA	8
Articolo 12 DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	8
Articolo 13 COMMISURAZIONE DELLA TASSA	9
Articolo 14 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
Articolo 15 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
Articolo 16 DICHIARAZIONE	10
Articolo 17 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	11
Articolo 18 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	11
Articolo 19 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO	11
Articolo 20 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO	12
Articolo 21 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	12
Articolo 22 SCUOLE STATALI	13
Articolo 23 TARIFFA GIORNALIERA	13
Articolo 24 TRIBUTO PROVINCIALE	13
Articolo 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	14
Articolo 26 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)	14
Articolo 27 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	14
Articolo 28 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	15
Articolo 29 DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	15
Articolo 30 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	16
Articolo 31 AGEVOLAZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI	16

Articolo 32 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	17
Articolo 33 VERSAMENTI.....	17
Articolo 34 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	17
Articolo 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	18
Articolo 36 SANZIONI	18
Articolo 37 RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	18
Articolo 38 PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	19
Articolo 39 CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	19
Articolo 40 MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI	20
Articolo 41 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	20

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di LOZZO DI CADORE della Tassa comunale sui rifiuti urbani, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di LOZZO DI CADORE, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".
5. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla medesima. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. **Sono escluse dal tributo:**
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure dall'invio di comunicazioni equipollenti (CILA o SCIA).

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. L'imposta è dovuta da chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti **suscettibili** di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano a carico dei singoli possessori o detentori.

Articolo 5

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in **misura apprezzabile** per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in fabbricati;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) fabbricati non agibili e le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'esecuzione dei lavori;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici dei locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;

- i) le superfici destinate a sale di esposizione di museo;
 - j) le superfici dei locali municipali;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 6

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Articolo 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, comunque diversi da quelli urbani di cui all'art 183 comma 1, lettera b ter del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuti urbani. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

Articolo 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 647 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, fermo restando la possibilità, per gli uffici di applicare la misura dell'100% della superficie calpestabile dichiarata in sostituzione della superficie catastale, qualora non rilevabile.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Articolo 9

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 nr. 36. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi redatto e approvato nel rispetto delle deliberazioni emanate dall'autorità di regolazione ARERA per la determinazione dei costi efficienti.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. metodo normalizzato).
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) ed i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote della tassa dovute e non versate.
4. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, comprensive di eventuali previsioni di proroga e salva diversa specifica disposizione normativa, le tariffe della tassa sui rifiuti in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 443/2019 e 363/2021.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 11

ARTICOLAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tale fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socioeconomica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta indicata nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. 158/1999.
3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle, 3b e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile dell'imposta alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa in sede di predisposizione di bilancio di previsione.
4. Per la struttura della tabella di attività si riporta la seguente suddivisione per classe di attività:
 - 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,
 - 2) Campeggio, distributori carburanti, impianti sportivi e magazzini senza alcuna vendita diretta,
 - 3) Stabilimenti balneari,
 - 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini,
 - 5) Alberghi con ristorante,
 - 6) Alberghi senza ristorante, agriturismo,
 - 7) Case di cura e riposo,
 - 8) Uffici, agenzie, uffici pubblici,
 - 9) Banche, istituti di credito e studi professionali,
 - 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli,
 - 11) Edicola, farmacia tabaccaio, plurilicenze,
 - 12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro elettricista, parrucchiere),

- 13) Carrozzeria, officina, elettrauto,
- 14) Attività industriali con capannoni di produzione,
- 15) Attività artigianali di produzione beni specifici,
- 16) Ristoranti, trattorie, pizzerie,
- 17) Bar, caffè, pasticcerie,
- 18) Plurilicenze alimentari e/o miste,
- 19) Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari,
- 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
- 21) Discoteche, night club.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. I locali adibiti a Bed & Breakfast, affittacamere e simili vengono tassati con classe di attività "Alberghi senza ristorante" per la parte di superficie adibita a tale attività. La superficie anzi detta viene scorporata dalla superficie totale dell'abitazione; la parte di superficie residuale – che verrà dunque utilizzata quale abitazione di residenza del titolare dell'attività, viene tassata con tariffa domestica ad uso residente come previsto all'art. 21 del presente Regolamento.
7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
8. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
9. La tassa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 13

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Articolo 14

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.

2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Articolo 15

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Articolo 16

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi Comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio può invitare il contribuente a presentare questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di Gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti.
7. La variazione decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificata, per gli eventi verificatisi entro il giorno 15 del mese stesso e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata, per gli eventi verificatisi dal giorno 16 del mese.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i

termini di cui al comma 1. del presente articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

10. Gli uffici dell'anagrafe demografica provvedono a comunicare ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza all'Ufficio Tributi.
11. Gli uffici del commercio del Comune provvedono a comunicare, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi.
12. Gli uffici tecnici comunali provvedono a comunicare ogni rilascio di nuove certificazioni di abitabilità ed agibilità.

Articolo 17

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
 - e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 18

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di servizio
 - b) Il codice utente ed il codice utenza
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

Articolo 19

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro

il termine di cui al comma 1, a mezzo posta (raccomandata), via e-mail (pec) o consegna allo sportello fisico.

3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 20

MODALITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Articolo 21

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti 1 fino a 50 mq. (occupanti 2 da 51 a 120 – occupanti 3 da 121 mq. e oltre) di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante "non residente", se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Qualora l'unità immobiliare sia posseduta da soggetti che vivono stabilmente in istituti di ricovero e la stessa non sia utilizzata, si applica solo la **parte fissa** della tassa rapportata al numero di persone che occupavano l'immobile prima del ricovero.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Per le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili oppure non allacciate ai servizi pubblici a rete e comunque di fatto non utilizzate, verrà applicata solo la **parte fissa** del tributo, rapportata al numero dei componenti risultante dal rapporto della superficie per mq. 50, arrotondato all'unità superiore.

Articolo 22

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 23

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e incrementata del 39% in riferimento ai metri quadrati occupati.
3. Sono comprese nell'applicazione della tariffa giornaliera: Mercati, Fiere, Campi Scout e Simili.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Articolo 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.

Articolo 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione attraverso l'**abbattimento della parte variabile** della TARI nella percentuale stabilita annualmente con la deliberazione che determina l'imposta stessa.
2. L'agevolazione di cui sopra viene concessa al contribuente che presenta apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messo a disposizione degli interessati, nonché a seguito di sottoscrizione di idonea convenzione.
3. L'agevolazione decorre dal data di presentazione della dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 26

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 la tassa è applicata nella misura **ridotta di due terzi** per l'unità immobiliare considerata adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Articolo 27

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura **ridotta nella parte variabile** della categoria corrispondente l'attività svolta, rapportata al periodo di occupazione o conduzione di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili oppure non allacciate ai servizi pubblici a rete e comunque di fatto non utilizzate viene applicata la **parte fissa** del tributo determinato dal prodotto tra la superficie dell'utenza e la tariffa parte fissa della categoria "Esposizioni, Autosaloni, Magazzini".
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 28

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al **recupero**.
2. Il produttore di rifiuti urbani che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati a recupero, ha diritto a una riduzione della TARI consistente nell'esclusione **della parte variabile** della tariffa medesima relativa alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti di cui sopra.
3. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 90% della quota variabile della tariffa.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
 - a) indicare nella dichiarazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, indicandone l'uso e distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulari).

Articolo 29

DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.lgs. n. 152/2006).
5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo mentre è dovuta la parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

6. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
7. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.
8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al presente articolo comma 7 si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 30

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto previsto dall'art. 32.
2. L'imposta è ridotta, tanto nella **parte fissa** quanto nella **parte variabile**, al 30%, per le utenze domestiche e non domestiche poste a una distanza superiore a chilometri uno dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa fissa e variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 31

AGEVOLAZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare unitamente all'approvazione delle tariffe ulteriori agevolazioni ed esenzioni.
2. In presenza di situazioni di emergenza di grave entità, riconosciute anche attraverso misure di protezione civile o similari, le agevolazioni e/o esenzioni potranno essere disposte anche in momenti diversi da quello dell'approvazione delle tariffe.
3. La copertura delle agevolazioni di cui ai commi precedenti avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 32

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 33

VERSAMENTI

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
2. L'ammontare complessivo sarà suddiviso in almeno due rate con scadenza semestrale che verrà stabilita in sede di approvazione delle tariffe, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
4. Eventuali conguagli derivanti dalle modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno saranno calcolati ed esposti nell'avviso di pagamento successivo.
5. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 199 n. 241 (modello F24). Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
6. Qualora il gestore di cui al comma 5 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
7. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuo dovuto non sia superiore ad €. 12,00.
9. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
10. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
11. Il termine di cui al comma 9 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
12. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

Articolo 34

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:

- a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
 3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

Articolo 35

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1 comma 692 della Legge 147/2013, con Delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti nonché dispone rimborsi.

Articolo 36

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta, di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, di mancata o incompleta o infedele risposta al questionario e negli altri casi previsti dalla legge, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Non si dà corso alle operazioni di recupero quando l'ammontare dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi non superi l'importo di euro 16,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta; detto limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento (Decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44).

Articolo 37

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura annua pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito di competenza del Comune nell'ambito del medesimo tributo TARI, anche relativa a periodi diversi, non decaduti né prescritti. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.

Articolo 38

PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Articolo 39

CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 40

MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Articolo 41

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI con decorrenza 1.1.2023.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. Si richiama Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
4. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.